



Copia

# COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **30 aprile 2014**

**N: 29**

**Oggetto:** Aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2014 dell'IMU e della TASI

L'anno **duemilaquattordici** e questo di **trenta** del mese di **aprile** alle ore **9,15** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo stesso e recante l'ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale inserito in atti.

Presiede l'adunanza la **Sig.ra Maida Mataloni** con la partecipazione della **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<b>Anselmi Gianni (Sindaco)</b>	-	<b>X</b>	<b>Landi Lara</b>	-	<b>X</b>
<b>Amerini Giampiero</b>	<b>X</b>	-	<b>Lenzi Corrado</b>	-	<b>X</b>
<b>Barsotti Rinaldo</b>	<b>X</b>	-	<b>Mambrini Federico</b>	-	<b>X</b>
<b>Basso Giovanni</b>	<b>X</b>	-	<b>Mataloni Maida</b>	<b>X</b>	-
<b>Bianchi Paolo</b>	<b>X</b>	-	<b>Meucci Paolo</b>	<b>X</b>	-
<b>Bonti Giovanni</b>	<b>X</b>	-	<b>Molendi Giorgio</b>	<b>X</b>	-
<b>Braschi Maria Grazia</b>	<b>X</b>	-	<b>Mosci Marco</b>	<b>X</b>	-
<b>Capuano Claudio</b>	<b>X</b>	-	<b>Niccolini Roberto</b>	-	<b>X</b>
<b>Carrara Luca</b>	-	<b>X</b>	<b>Paini Ginevra</b>	-	<b>X</b>
<b>Checcoli Torrino</b>	<b>X</b>	-	<b>Rosalba Ettore</b>	<b>X</b>	-
<b>Cioncoloni Cinzia</b>	<b>X</b>	-	<b>Sironi Giovanni</b>	-	<b>X</b>
<b>Coppola Luigi</b>	<b>X</b>	-	<b>Spagnesi Massimiliano</b>	<b>X</b>	-
<b>Fabiani Valerio</b>	<b>X</b>	-	<b>Trotta Angelo</b>	<b>X</b>	-
<b>Filacanapa Sergio</b>	<b>X</b>	-			
<b>Gelichi Riccardo</b>	-	<b>X</b>			
<b>Iacopucci Paolo</b>	<b>X</b>	-			

Presenti 20 su 31 componenti assegnati al Comune e 29 in carica.

**NON E'** presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby

Sono altresì presenti gli Assessori:

Francini Lido	P	Pallini Luca	A	Chiarei Marco	P
Dell'Omodarme Ovidio	A	Francardi Luciano	P	Murzi Elisa	A
Giuliani Massimo	P	Tempestini Anna	A		

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Molendi Giorgio                      2° Braschi Maria Grazia                      3° Amerini Giampiero

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 7 e 8 del D.Lgs 23/2011 che hanno istituito e disciplinato l'Imposta Municipale Propria che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 8 comma 7 del D.Lgs 23/2011 che ha confermato la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote dell'imposta;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 214/2011, e le successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste lettere a) ed f) del comma 380 art 1 della L.228/2012 che si riportano di seguito:

*a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;*

*f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento...;*

Visto il comma 707 comma 1 lett. b) punto 2) della legge 147/2013 che ha disposto:  
*«L'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,...»;*

Visti i commi 639, 669, come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. f) D.L. 16/2014 e 675 dell'articolo 1 della Legge 147/2013:

*639 "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*

*669 "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."*

*675 "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011".*

Visto l'art. 1 comma 1 lett. a) del DL 16/2014 che prevede: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,..”*;

Considerato che per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio ai Comuni, pregiudicati dalla soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali, la manovra finanziaria dello Stato ha introdotto la TASI da applicare sia sulle abitazioni principali sia su tutti gli altri immobili imponibili: considerato però che i presupposti impositivi ed il calcolo della base imponibile della TASI sono identici a quelli per l'applicazione dell'IMU, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti possessori di immobili diversi dall'abitazione principale, si ritiene di non applicare agli immobili diversi dall'abitazione principale l'inevitabile nuovo prelievo come tributo autonomo TASI, bensì semplicemente di aumentare l'IMU già applicata nel 2013, per l'aliquota 0,5 per mille che si sarebbe applicata come TASI;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, della Tassa sui Rifiuti e del Tributo per i Servizi Indivisibili”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 che fissa al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Udito l'assessore Giuliani che illustra l'argomento e gli interventi dei consiglieri Amerini, Checcoli, Barsotti, Coppola, Filacanapa, la replica dell'assessore e le dichiarazioni di voto di Amerini, Checcoli, Molendi, Trotta, come risulta dal verbale della seduta odierna;

Dato atto che sono entrati gli assessori Dell'Omodarme, Tempestini e che è entrato ed uscito il consigliere Mosci;

Vista la votazione che dà il seguente risultato:

**Consiglieri presenti e votanti n. 21:**

Sindaco Anselmi, Amerini, Barsotti, Basso, Bianchi, Bonti, Capuano, Cioncoloni, Coppola, Fabiani, Filacanapa, Iacopucci, Mataloni, Meucci, Molendi, Niccolini, Pains, Rosalba, Spagnesi, Sironi, Trotta.

**Voti favorevoli n. 16:**

PD – Spirito Libero (Filacanapa) – Per Piombino (Trotta)

**Voti contrari n. 5:**

Bianchi, Meucci, Sironi (Forza Italia) - Coppola (UDC) – Amerini (FLI)

## DELIBERA

1. L'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicare per il 2014 alle abitazioni principali e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, è stabilita nella misura del 2,5 per mille. Sono inoltre riconosciute le seguenti riduzioni del tributo:
  - riduzione del 100% per ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00
  - riduzione del 100% per ISEE inferiore o pari a Euro 8.000,00 per nucleo familiare composto da una persona
  - riduzione del 50% per ISEE inferiore a Euro 9.000,00
2. Le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2014 sono determinate come risulta nei punti successivi.
3. Abitazione principale pertinenze delle *categorie catastali A/1, A/8 e A/9* (cosiddette abitazioni di lusso): 2,2 per mille a cui si somma l'aliquota TASI di 2,5 per mille: le detrazioni sono quelle di legge.
4. Unità immobiliari locate con "contratti concordati": 5,5 per mille  
Le unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" locate alle condizioni previste dagli accordi assunti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998, proporzionalmente alla durata ed a condizione che i locatari vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.
5. Altre locazioni residenziali: 8,5 per mille  
Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" (esclusa la categoria A10) locate con contratti diversi da quelli di cui al punto 4, regolarmente registrati e proporzionalmente alla durata.
6. Unità immobiliari abitative di categoria catastale "A" concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di almeno uno dei contitolari a condizione che l'utente vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale: 6,5 per mille
7. Altri fabbricati di categoria catastale "A" con esclusione della categoria "A10", diversi da quelli individuati ai punti precedenti: 10,6 per mille
8. Maggiorazione del 3 per mille sui fabbricati della categoria catastale D1 con diritto di abbattimento dell'imposta per ciascuna unità immobiliare, sulla parte d'imposta spettante al Comune, fino a 3 mila euro. Detto abbattimento opera fino a concorrenza dell'imposta calcolata per ciascun immobile e l'eccedenza non è recuperata in nessun caso.
9. Maggiorazione del 3 per mille sui fabbricati della categoria catastale D5 con diritto di abbattimento dell'imposta per ciascuna unità immobiliare, sulla parte d'imposta spettante al Comune, fino a mille euro. Detto abbattimento opera fino a concorrenza dell'imposta calcolata per ciascun immobile e l'eccedenza non è recuperata in nessun caso.

10. Altri immobili non compresi nei punti precedenti: 8,1 per mille

Si tratta di tutti gli altri immobili non ricompresi nei casi precedenti e che a titolo esemplificativo riguardano, fondi, terreni, aree fabbricabili, fabbricati delle categorie catastali "A10", "B", "C", e i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

11. Le disposizioni della presente sono integrative del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, della Tassa sui Rifiuti e del Tributo per i Servizi Indivisibili.